



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Servizio Segreteria

Determinazione del Funzionario Responsabile

Nr. 124 di data 20/04/2020

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA PC-COPY SRL PER LA GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI DEL COMUNE DI
VALDAONE, CON FUNZIONI TRAMITE UN PROPRIO ADDETTO (SAMUEL
DALFIOR) DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA AI SENSI DEL
PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI. ANNO 2020. CIG ZEE2CA916A.

Oggetto: INCARICO ALLA DITTA PC-COPY SRL PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI DEL COMUNE DI VALDAONE, CON FUNZIONI TRAMITE UN PROPRIO ADDETTO (SAMUEL DALFIOR) DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. ANNO 2020. CIG ZEE2CA916A.

Premesso che il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento generale del 27 novembre 2007, ha impartito a tutti i soggetti titolari del trattamento di dati personali, (tra i quali vi è anche il Comune di Valdaone) misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, figura professionale, in ambito informatico, finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, o una figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi *software* complessi.

Evidenziato che l'amministratore di sistema, pur non essendo preposto ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), nella consueta attività, è in molti casi, concretamente "responsabile" di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati, come ad es. salvataggio dei dati, l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione *hardware* che comportano un'effettiva capacità di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati personali; ciò, anche quando l'amministratore non consulti "in chiaro" le informazioni medesime e pertanto al fine di garantire che l'attività di chi svolge tale ruolo di amministratore di sistema avvenga nella piena correttezza, e garanzia nel trattamento dei dati personali;

Preso atto che, con provvedimento del 27 novembre 2007, il Garante ha impartito ai titolari del trattamento dei dati effettuati con strumenti elettronici, relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema delle prescrizioni, definendo misure ed accorgimenti da adottare, prevedendo che tali misure ed accorgimenti dovessero essere adottati entro e non oltre il termine del 24 aprile 2009, termine poi prorogato, per l'ultima volta con provvedimento del 25 giugno 2009, che ha anche apportato alcune modificazioni al provvedimento precedente;

Vista la L.P. 23/90 art. 36 ter 1 c.6 ove si indica la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

Visto quanto citato dall'art. 7 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n.2, non si procede alla suddivisione dell'incarico in lotti in quanto il frazionamento non è possibile in quanto trattasi di incarico unico e non suddivisibile;

Richiamata la deliberazione n. SCCLEG/3/2018/PREV della Corte dei conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato la quale ritiene come, nella fattispecie, possa ritenersi legittimo aver fatto il ricorso all'affidamento diretto della fornitura in conformità a quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2, D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, che disciplina l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando la concorrenza sia assente per motivi tecnici. Infatti, il citato affidamento discende da specifiche e dimostrate ragioni tecniche che supportano la scelta operata, con riguardo particolare alle implicazioni relative alla sicurezza del sistema informatico in uso che deve, comunque, essere garantita;

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 ed in particolare l'articolo 21, 4° comma, che consente il ricorso a trattativa diretta per la scelta del contraente per importi di contratto fino a €47.000,00 al netto di oneri fiscali, giustificata, tra l'altro, sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata, sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata, in quanto trattasi di ditta idonea e specializzata nel settore informatico e già incaricata della sicurezza e manutenzione delle apparecchiature informatiche del Comune e quindi ditta che ha soddisfatto le esigenze e necessità richieste dall'Amministrazione Comunale;

Esaminata l'offerta della ditta PC – Copy Srl di Tione di Trento, acquisita al prot. 2522 del 06.04.2020, per assistenza tecnico/sistemistica del Comune, per l'incarico di amministratore di sistema da espletare sotto la responsabilità di un proprio addetto, cosicché l'impresa provveda alla gestione, nel senso sorvegliare e garantire, con interventi manutentivi adeguati, la piena funzionalità delle attrezzature e della rete informatica interna del Comune di Valdaone per la correttezza della continuità dell'attività ormai strettamente dipendente dall'attrezzatura elettronica, e nel pieno rispetto dei criteri e modalità stabiliti con il provvedimento dell'Autorità garante del trattamento dei dati personali; nonché per i servizi di sicurezza proattivi, per un importo di €.4.160,00.= + IVA 22% (€.915,20,00.=) per totali €.5.075,20.= e ritenuta la stessa in linea con quanto offerto per il periodo 2018/2019;

Viste le Linee guida dell'Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, n. 1097, e alle motivazioni addotte dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 26.01.2018 n.361 paragrafo 3.7, che riporta la possibilità di invito del precedente affidatario in relazione al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto;

Ritenuto di procedere al rinnovo degli incarichi in oggetto alla società PC-Copy in considerazione soprattutto del fatto che la stessa conosce tutti gli aspetti tecnici e peculiari dell'organizzazione informatica in essere, evidenziando, inoltre, la delicatezza dell'incarico in considerazione della mole di dati e della necessaria conoscenza dei sistemi e del fatto che si procederà in corso d'anno ad alcuni cambiamenti all'interno dell'organizzazione informatica della struttura che la vedranno coinvolta;

Rilevato inoltre che la società PC-Copy negli anni ha dimostrato competenza, disponibilità, affidabilità, precisione e tempestività negli interventi;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dd. 20.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 1448 dd. 24.02.2020 e visto il decreto sindacale prot. n. 1449 di data 24.02.2020 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'impresa PC – COPY srl di Tione di Trento, l'incarico amministratore di sistema per l'assistenza tecnico/sistemistica del Comune, da espletare sotto la responsabilità di un proprio addetto, cosicché l'impresa provveda alla gestione, nel senso sorvegliare e garantire, con interventi manutentivi adeguati, la piena funzionalità delle attrezzature e della rete informatica interna del Comune di Valdaone per la correttezza della continuità dell'attività ormai strettamente dipendente dall'attrezzatura elettronica e nel pieno rispetto dei criteri e modalità stabiliti con il provvedimento dell'Autorità garante del trattamento dei dati personali; nonché per i servizi di sicurezza proattivi;
2. di stabilire che l'incarico abbia durata dal 01.03.2020 al 28.02.2021 ed abbia a riferimento le condizioni previste nell'offerta presentata dalla ditta e pervenuta al prot. n.2522 del 06.04.2020 per un importo di complessivi di €.4.160,00.= + IVA 22% (€.915,20.=) per totali €.5.075,20.= e debba comunque avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità per la protezione dei dati personali;
3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di competenza dell'esercizio 2020 pari a complessivi €.4.229,33.= alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 270 Conto piano Finanziario U.1.03.02.19.000 del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio finanziario 2020;
4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di competenza dell'esercizio 2021 pari a complessivi €.845,87.= alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 270 Conto piano Finanziario U.1.03.02.19.000 - del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio finanziario 2021;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016”);
6. di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
7. di dare atto che l'incarico in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, alle condizioni di seguito riportate:
 - la ditta si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti, laddove compatibile;
8. di dichiarare che la spesa è esigibile entro l'anno 2020 per € 4.229,33 e entro l'anno 2021 per € 845,87;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLEMENTE

Dott.ssa Sabrina Priami

Firmato Digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Elena Armani

FIRMATO DIGITALMENTE